



LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI D'IMPRESA

*Terza edizione
dell'Osservatorio semestrale
15 maggio 2023*

*Area Servizi per la
Finanza ed il Sostegno
alle Imprese*



Premessa	1
Le istanze di composizione	3
1. <i>La provenienza delle domande</i>	3
2. <i>Alcune “specifiche” espresse dalle imprese richiedenti</i>	4
3. <i>Le domande chiuse</i>	9
4. <i>L'utilizzo dello strumento nel corso dei mesi</i>	10
Le imprese che accedono alla composizione negoziata	16
1. <i>La forma giuridica</i>	16
2. <i>La dimensione per addetti e per fatturato</i>	17
3. <i>L'età</i>	20
4. <i>Analisi sui settori merceologici</i>	21
Gli elenchi degli esperti	23
Alcune considerazioni finali	26

L'Osservatorio semestrale è stato curato da:

- *Sandro Pettinato, Vice Segretario Generale Unioncamere*
- *Andrea Muti, funzionario Unioncamere*
- *Sara Gambadoro, collaboratrice Unioncamere*



Premessa

La terza edizione dell'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata è realizzata da Unioncamere ad un anno e sei mesi dall'avvio dell'istituto, introdotta all'interno del nostro ordinamento giuridico dal decreto-legge 24 agosto 2021, n.118 e, successivamente, inserita nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (per brevità, CCII) in definitiva sostituzione del sistema dell'allerta e della composizione assistita della crisi d'impresa.

L'analisi che qui viene proposta cerca di rappresentare l'andamento dell'istituto della composizione negoziata, esaminando i principali dati relativi alle istanze: la provenienza geografica delle domande, la tipologia di imprese che l'hanno presentata, la loro forma giuridica, la dimensione economica in termini di addetti e di fatturato, la loro "anzianità" ed infine la ripartizione per settori merceologici.

Vengono, inoltre, esaminati i dati sulla presenza di eventuali gruppi d'impresa o di imprese cosiddette "sottosoglia"¹ e si offre un'analisi relativa alle eventuali richieste di misure protettive del patrimonio, alle dichiarazioni di sospensione degli obblighi di ricostituzione del capitale sociale e/o di scioglimento della società per riduzione del capitale sotto il minimo legale, alla necessità di ricorrere a nuove risorse finanziarie e, infine, alla redazione del test pratico per esaminare la gravità dello stato di complessità finanziaria in cui l'impresa versa.

Questa edizione presenta una prima importante novità poiché permette anche un'analisi del dato in uno specifico arco temporale, consentendo un raffronto

¹ Un'impresa si considera sottosoglia quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i) ricavi minori di 200.000€; ii) attivo patrimoniale inferiore a 300.000€; iii) debiti inferiori a 500.000€, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.



periodico, utile a capire come stia radicalmente cambiando il livello e la qualità delle domande presentate: è stato infatti fotografato il dato complessivo emerso, esaminando alcuni periodi specifici e confrontandoli tra loro. In questo modo, si consente una migliore comprensione dell'evoluzione dello strumento, della crescente "maturità" e solidità delle istanze presentate, nonché si permette di misurare i numeri delle archiviazioni, quelli delle istanze ancora in corso, quelle conclusesi favorevolmente, e così via.

Viene, inoltre, esaminato il dato relativo agli elenchi regionali degli esperti abilitati a gestire le istanze di composizione, analizzando sia l'appartenenza ai vari ordini professionali sia la provenienza in termini di territorio regionale, oltre al numero di incarichi loro assegnati.

Infine, secondo elemento di novità della presente edizione è dato dall'ultima sezione dell'Osservatorio, che è dedicata a presentare le novità legislative recentemente introdotte in tema di composizione negoziata e a condividere alcune proposte volte a favorire un maggiore utilizzo dello strumento da parte degli operatori.




Le istanze di composizione

Le domande formalmente presentate alla data del 15 maggio 2023 ammontano complessivamente a 767 unità, il 61,5% delle imprese in più rispetto alla precedente versione dell'Osservatorio, pubblicato in data 15 novembre 2022.

1. La provenienza delle domande

Il Grafico 1 dà una rappresentazione della distribuzione territoriale delle istanze presentate, in ragione della sede legale dell'impresa.

Grafico 1. Ripartizione geografica dell'istanze di composizione negoziata





Osservando i dati riportati, spiccano al primo posto le regioni della Lombardia, del Lazio, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Puglia, rappresentanti circa il 59% delle istanze di composizione inviate nel complesso.

Rispetto alla precedente versione dell'Osservatorio, la ripartizione geografica delle istanze di composizione negoziata non sembra essere variata in modo radicale: lo strumento continua ad essere utilizzato maggiormente nelle regioni del Nord (il 49,8% del totale), rispetto al Centro Italia (il 28,2%), alle regioni meridionali (16,0%) e alle Isole (il 6,0%).

Sicuramente, resta ferma la necessità di operare una campagna di comunicazione, per promuovere non solo l'accesso allo strumento da parte delle diverse imprese presenti sul territorio nazionale, ma anche per consentire e stimolare un nuovo modo di risolvere le situazioni di difficoltà economico-finanziaria, coerente con il processo di riforma avviato lo scorso 15 luglio 2022.

2. Alcune "specifiche" espresse dalle imprese richiedenti

Contestualmente alla presentazione della domanda di composizione negoziata, le imprese interessate ad accedere all'istituto possono corredare di alcuni dati essenziali la documentazione fornita in fase di domanda, come previsto dall'allegato 2 al decreto dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia e ss. mm. ii. In particolare, l'azienda richiedente può specificare se appartiene ad un gruppo d'impresa, se rientra nella categoria "sottosoglia", se ha svolto il test pratico per valutare l'incisività degli interventi da adottare e se necessita di nuove risorse finanziarie. Inoltre, l'impresa può richiedere l'applicazione delle misure protettive (ex



art. 18, CCII) ed anche dichiarare se intende avvalersi delle misure di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c. (ex art. 20, CCII).

Tabella 1. Le misure richieste e alcune dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Mis. Protettive	557	72,62%
Mis. Sospensive	356	46,41%
Test pratico	260	33,90%
Risorse finanziarie	172	22,43%
Gruppi imprese	75	9,78%
Sottosoglia	58	7,56%

La Tabella 1 riporta le “caratteristiche” appena menzionate. In particolare, ciò che si evince è che ben 75 imprese appartengono a dei gruppi, mentre solo 58 aziende su 767 sono appartenenti alla categoria “sottosoglia”.

Attualmente, sono 260 le imprese che hanno fatto ricorso al test pratico; rispetto all'Osservatorio del 15 novembre u.s., il numero di imprese che ricorre a tale strumento come ausilio per valutare la propria condizione economica è rimasto pressoché stabile.

Il 72,62% delle imprese ha richiesto le misure protettive (557 casi su 767), mentre circa il 46,41% (per 356 istanze) ha dichiarato di volersi avvalere delle misure sospensive. Infine, il 22% degli imprenditori ha evidenziato la necessità di nuove



risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

La Tabella 2 dà una rappresentazione trimestrale delle dichiarazioni e delle richieste fatte dall'impresa.

Tabella 2. Andamento trimestrale delle misure richieste e delle dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	V trim.	VI trim.
Misure protettive	46 (56,8%)	91 (71,7%)	102 (75,6%)	91 (74,6%)	94 (74,0%)	133 (76,0%)
Misure sospensive	49 (60,5%)	61 (48,0%)	67 (49,6%)	58 (47,5%)	54 (42,5%)	67 (38,3%)
Test pratico	32 (39,5%)	45 (35,4%)	44 (32,6%)	35 (28,7%)	31 (24,4%)	73 (41,7%)
Risorse finanziarie	29 (35,8%)	30 (23,6%)	31 (23,0%)	27 (22,1%)	22 (17,3%)	33 (18,9%)
Gruppi d'impresa	4 (4,9%)	16 (12,6%)	10 (7,4%)	14 (11,5%)	9 (7,1%)	22 (12,6%)
Imprese sottosoglia	7 (8,6%)	4 (3,2%)	14 (10,4%)	11 (9,0%)	7 (3,2%)	18 (10,3%)



Analizzando tali dati per trimestri, elemento importante da evidenziare è la rilevanza della richiesta delle misure protettive: il tasso di incidenza passa dal 56,8% al 75,6% nei primi tre trimestri, per poi attestarsi intorno al 76,0%.


Un trend decrescente, invece, si riscontra nell'utilizzo delle misure sospensive e nella richiesta di risorse finanziarie addizionali. Anche nel test pratico si riscontra un andamento decrescente fino al quinto trimestre, anche se negli ultimi tre mesi c'è stato un maggiore utilizzo (+17,3% rispetto al trimestre precedente).

Per quanto le imprese sottosoglia e i gruppi di imprese, si nota come l'accesso alla composizione negoziata da parte di questi soggetti si attesti su livelli ridotti: la percentuale media è del 9,35% per i gruppi d'impresе, mentre per le "sottosoglia" è del 7,44%.

Alla luce dei dati fin qui presentati, sembrerebbe che la maggior parte delle imprese, quando inviano istanza di composizione negoziata, richiedano le misure protettive per poter beneficiare dell'*automatic stay*, ossia del divieto per i creditori di esperire azioni esecutive e/o cautelari. Il che è confermato anche dal Grafico 2, il quale evidenzia l'evoluzione trimestrale della richiesta delle misure protettive.



Grafico 2. Andamento trimestrale della richiesta delle misure protettive da parte delle imprese





3. Le domande chiuse

Passando all'esame delle istanze già chiuse, queste sono il 41,7% (316 casi su 767). In media, le trattative durano 170 giorni e non si riscontrano osservazioni sull'indipendenza degli esperti, ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII.

Di seguito, si riportano nella Tabella 3 le principali motivazioni per cui le istanze vengono archiviate.

Tabella 3. Le principali cause di chiusura delle istanze di composizione negoziata

	Principali cause di chiusura	Numero	Percentuale
Esiti sfavorevoli	Mancate prospettive di risanamento	123	38,92%
	Esito negativo delle trattative	105	33,23%
	Rinuncia da parte dell'imprenditore	39	12,34%
	Domanda di concordato semplificato	8	2,53%
	Dichiarazione di fallimento	2	0,63%
Esiti favorevoli	Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c)	13	4,11%
	Contratto ex art. 23, comma 1, lett. a)	9	2,85%
	Altre procedure di regolazione della crisi	9	2,85%
	Domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione del debito (art. 57, 60 e 61)	7	2,22%
	Piano attestato di risanamento ex art. 23, comma 2, lett. a)	1	0,32%
	Totale	316	100%



Nell'ultimo semestre, il numero di istanze chiuse è triplicato. Anche se restano elevate le chiusure per mancate prospettive di risanamento, per esito negativo delle trattative e per rinuncia da parte dell'imprenditore, è necessario sottolineare il circolo virtuoso che si è instaurato nel corso degli ultimi sei mesi.

A partire dalla data del 15 novembre 2022, il numero di istanze chiuse favorevolmente è cresciuto in modo esponenziale, passando da tre a 39 casi. Nonostante i numeri siano ancora ridotti, l'incremento dei casi positivi denota un tasso di successo delle istanze di composizione negoziata in forte crescita.

È necessario ricordare che la presente analisi, tuttavia, risulta essere ancora incompleta, in quanto non tiene conto delle procedure chiuse con l'ausilio di strumenti giudiziali di regolazione della crisi. Infatti, dall'Osservatorio del sistema camerale sulla composizione negoziata, non è possibile definire il percorso ulteriormente effettuato dalle istanze, una volta chiusa la procedura (con particolare riferimento agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi).

Per quanto riguarda le istanze rifiutate, queste sono in totale 54 (il 7,04% del totale) e vengono respinte dal Segretario Generale nel momento in cui l'impresa - su espressa richiesta - non ha provveduto ad integrare la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa.

4. L'utilizzo dello strumento nel corso dei mesi

Al fine di analizzare come è evoluto nel corso del tempo l'utilizzo dello strumento di composizione negoziata, è utile osservare il Grafico 3, il quale mette in evidenza il




numero di istanze che sono state inviate ogni quindici giorni tramite la piattaforma telematica, dal momento dell'introduzione fino alla data del 12 maggio.

Fatta eccezione per il periodo iniziale in cui l'utilizzo dello strumento è stato sicuramente inferiore a causa della novità dello strumento, è possibile notare un ricorso maggiore alla composizione negoziata, confermato dai picchi di metà maggio 2022 (con 31 istanze inviate), di inizio ottobre 2022 (con 39 istanze inviate) e i recenti picchi del 31 marzo e del 12 maggio, che registrano un numero di istanze inviate pari, rispettivamente, a 38 e 40.



Grafico 3. Utilizzo della composizione negoziata nel primo anno e mezzo (dati quindicinali)



Inoltre, come si vedrà in seguito, l'utilizzo che viene fatto della composizione negoziata da parte delle imprese sembra essere, da qualche mese, più consapevole: in particolare, l'incremento degli esiti positivi delle istanze sembra confermare che le aziende utilizzino lo strumento in uno stadio della crisi non ancora troppo avanzato.

Tornando ai dati, va sottolineato che in media, ogni quindici giorni vengono inviate 23 istanze di composizione negoziata, mentre il dato dello scorso anno evidenziava la presentazione di 17 domande con cadenza quindicinale.

Si ricorda che, a partire dal 2022, sono entrati in vigore gli obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, ossia INPS, INAIL, Agenzie delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione. Di conseguenza, si ritiene che questo possa avere un impatto positivo sul maggior utilizzo dello strumento di composizione negoziata.

Per analizzare al meglio l'evoluzione dell'utilizzo che è stato fatto della composizione negoziata nel corso degli ultimi mesi, è utile effettuare anche un'analisi trimestrale delle istanze inviate.

La Tabella 4 evidenzia come siano variate il numero di istanze non inviate (istanze in bozza di cui la piattaforma tiene traccia) e anche quello delle istanze inviate, archiviate, rifiutate e in gestione da parte dell'esperto.

*Tabella 4. Evoluzione dello stato delle istanze*

Stato istanza	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	V trim.	VI trim.
Istanze non inviate	207	159	100	105	115	128
Istanze inviate	81	127	135	122	127	175
Archivate	61	93	84	51	22	6
Rifiutate	3	9	14	12	10	6
Gestite dall'esperto	12	20	36	58	93	132


Com'è possibile notare, nel corso dei trimestri il numero di istanze non inviate si è significativamente ridotto, mentre il numero di istanze inviate ha subito un lento ma costante aumento. Il maggior numero di istanze inviate, infatti, conferma un maggiore utilizzo dello strumento e, quindi, anche un maggior grado di fiducia nei confronti della composizione negoziata.

Inoltre, elemento importante da evidenziare è come sia cambiato il rapporto fra istanze archiviate, rifiutate e gestite: mentre nei primi trimestri il numero delle istanze gestite dall'esperto era di gran lunga inferiore al numero di istanze archiviate, negli ultimi mesi, invece, si nota un'inversione di tendenza. Si può, quindi, ipotizzare che le imprese ricorrano allo strumento in una fase di crisi che lascia un buon margine di manovra all'esperto e, quindi, anche adeguato spazio per avviare un dialogo costruttivo con i creditori.

Per comprendere il rapporto fra istanze archiviate, rifiutate e gestite, si dà una rappresentazione grafica dell'andamento trimestrale, contenuta nel Grafico 4.



Grafico 4. Andamento trimestrale delle istanze inviate, archiviate e quelle in gestione





Le imprese che accedono alla composizione negoziata

In questa sezione dell'Osservatorio, si cerca di fornire l'“identikit” dell'impresa che presenta domanda di composizione negoziata, avendo riguardo non solo di definire la forma giuridica e la dimensione economica (in termini di addetti e di fatturato), ma anche di individuare i casi di patrimonio netto negativo e capire l'anzianità media nonché l'appartenenza in termini di settore merceologico.

1. La forma giuridica

La Tabella 5 raccoglie le informazioni sulla forma giuridica delle imprese che hanno fatto richiesta di accesso alla composizione negoziata.

Tabella 5. Forma giuridica adottata dalle imprese in composizione negoziata

Tipologia di imprese	Numero	Percentuale
Società a responsabilità limitata	527	68,71%
Società per azioni	84	10,95%
Imprese individuali	60	7,82%
Società in accomandita semplice	35	4,56%
Società in nome collettivo	25	3,26%
Consorzi e cooperative	25	3,26%
Società semplice	9	1,17%
Associazioni e Fondazioni	2	0,26%
Società in accomandita per azioni	0	0,00%
Totale	767	100%

La grande maggioranza delle istanze di composizione negoziata è presentata da imprese con forma giuridica di società di capitali (circa l'80%): in particolare, le S.r.l. rappresentano il 69% delle domande complessive, mentre le S.p.A. costituiscono l'11% del totale. Le altre forme giuridiche sono distribuite perlopiù tra imprese individuali e società di persone.

Di tutte le imprese che presentano istanza di composizione negoziata l'organo di controllo è presente solo in 135 casi su 767 (il 17,6%).

Mancando l'organo di controllo, l'imprenditore potrebbe trovare maggiori difficoltà a rilevare con tempestività i segnali di crisi, non riuscendo così a perseguire la finalità principale della composizione negoziata, ossia l'emersione e la risoluzione in via anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

Si sottolinea, di conseguenza, la necessità di aiutare le imprese ad implementare degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, secondo quanto predisposto dall'art. 3, CCII.

2. La dimensione per addetti e per fatturato

La Tabella 6 analizza i dati delle 767 imprese che hanno presentato l'istanza, focalizzandole per numero di addetti.

I dati sembrano confermare, come lo scorso 15 novembre, che la composizione negoziata venga perlopiù utilizzata da imprese con pochi addetti: oltre l'86% delle istanze riguarda imprese con un numero di addetti compreso fra 0 e 49 addetti (nello specifico, il 59% dei casi è rappresentato da imprese con un numero di



addetti inferiore alle 9 unità, mentre il 27,6% delle istanze viene presentato da imprese con addetti fra le 10 e 49 unità).

Per quanto riguarda le classi delle medie e delle grandi imprese, si rinvergono percentuali più basse: 79 sono le istanze inviate da imprese con un numero di addetti compreso fra 50 e 249, mentre sono solo 10 le istanze inviate da imprese grandi, rappresentando all'incirca il 12% del totale.

Tabella 6. Numero di addetti delle imprese in composizione negoziata

Addetti	Numero	Percentuale
Non dichiarato	13	1,69%
0 - 9	453	59,06%
10 - 49	212	27,64%
50 - 249	79	10,30%
> 250	10	1,30%
Totale	767	100%

In termini di fatturato, è possibile osservare che poco meno di tre quarti delle imprese che accedono alla composizione negoziata registra un fatturato entro i 10 milioni di €, mentre ridotte sono le istanze provenienti dalle aziende con fatturati più elevati (circa l'11%).



Tabella 7. Fatturato delle imprese in composizione negoziata

Fatturato (in migliaia)	Numero	Percentuale
Non dichiarato	132	17,21%
0 - 2.000	397	51,76%
2.001 - 10.000	157	20,47%
10.001 - 50.000	64	8,34%
> 50.000	17	2,22%
Totale	767	100%

Analizzando la distribuzione delle istanze all'interno della classe di imprese con un fatturato entro i 2 milioni di €, secondo quanto evidenziato dalla Tabella 8, è possibile notare che circa la metà delle istanze proviene dalla fascia di fatturato fino a 250.000€, mentre il restante 50% delle domande si distribuisce in maniera abbastanza equa nelle altre classi.

Tabella 8. Fatturato delle imprese in composizione negoziata

Fatturato (microimprese)	Numero	Percentuale
0 - 249	197	49,62%
250 - 499	47	11,84%
500 - 999	80	20,15%
1.000 - 2.000	73	18,39%
Totale	397	100%



Di particolare importanza è il dato sul patrimonio netto negativo, su cui non è possibile effettuare un'analisi approfondita, data l'esiguità del campione: fra le imprese in composizione negoziata, il 29,7% detiene un patrimonio netto negativo (in media, tale valore è di circa 4,15 milioni).

3. L'età

È stata anche esaminata l'anzianità delle imprese che hanno presentato domanda di composizione, ripartendo la classificazione fra le imprese più giovani (fino a 5 anni di anzianità), quelle tra i 5 ed i 15 anni di "età" e quelle oltre i 15 anni di vita aziendale.

Tabella 9. Anzianità delle imprese che accedono in composizione negoziata

Fasce	Numero	Percentuale
0 - 5 anni	105	13,69%
5 - 10 anni	125	16,30%
10 - 15 anni	125	16,30%
> 15 anni	412	53,72%
Totale	767	100%

Dai dati fin qui esaminati, sembrerebbe emergere che l'istituto attualmente è più utilizzato dalle società di capitali micro-piccole, piuttosto che in quelle medio-grandi, con un'anzianità media di 20 anni.




4. *Analisi sui settori merceologici*

Si è cercato, da ultimo, di analizzare la provenienza delle imprese in termini di categoria economica. Nel Grafico 5 sottostante sono state considerate solo le categorie economiche rappresentanti una percentuale pari o superiore al 5% delle istanze.

In particolare, si evince che il settore economico che ha presentato il maggior numero di domande è quello delle attività manifatturiere (20,3%), seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio (17,9%) e dalle costruzioni (12,3%).

Grafico 5. Distribuzione delle istanze per settore merceologico




Il Grafico 6 dà una rappresentazione più approfondita del comparto delle attività manifatturiere. In particolare, i principali settori che inviano domanda di composizione negoziata sono le industrie alimentari (14,7%), quelli della fabbricazione di prodotti in metallo (13,5%), quelli della fabbricazione di



macchinari ed apparecchiatura N.C.A. (10,3%) e la confezione di articoli di abbigliamento, articoli di pelle e pelliccia (7,7%).

Grafico 6. Distribuzione delle istanze per il settore manifatturiero



Gli elenchi degli esperti

Infine, passiamo ad esaminare gli elenchi regionali degli esperti abilitati a ricevere gli incarichi per le istanze di composizione negoziata.

Il numero complessivo di tali figure ammonta a 3.675 unità distribuiti tra le varie regioni italiane: spiccano fra tutte le abilitazioni degli esperti appartenenti agli ordini della Lombardia, della Toscana, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Lazio, pari rispettivamente al 60,5% del totale.

Rispetto alla precedente versione dell'Osservatorio, il numero degli esperti non è aumentato di molto, in quanto gli Ordini hanno oggi la possibilità di aggiornare gli elenchi degli esperti con cadenza annuale, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, CCII.




Tabella 10. Ripartizione regionale degli esperti

Ripartizione	Numero	Percentuale
Lombardia	682	18,56%
Toscana	447	12,16%
Emilia-Romagna	384	10,45%
Veneto	370	10,07%
Lazio	342	9,31%
Campania	286	7,78%
Abruzzo	151	4,11%
Marche	147	4,00%
Puglia	141	3,84%
Piemonte	129	3,51%
Umbria	106	2,88%
Liguria	105	2,86%
Sicilia	103	2,80%
Calabria	74	2,01%
Friuli-Venezia Giulia	74	2,01%
Sardegna	56	1,52%
Provincia autonoma di Trento	37	1,01%
Basilicata	16	0,44%
Molise	13	0,35%
Provincia autonoma di Bolzano	9	0,24%
Valle d'Aosta	3	0,08%
Totale	3.675	100%



La stragrande maggioranza di queste abilitazioni è rappresentato dalla categoria dei commercialisti (circa l'81% del totale), cui seguono quella degli avvocati con 663 iscritti.

Grafico 7. Ripartizione degli esperti per tipologia di attività professionale



Com'è noto, la normativa consente anche ai manager d'impresa (che abbiano svolto funzioni di direzione e controllo in imprese interessate da procedimenti concorsuali conclusi positivamente), di iscriversi agli elenchi regionali degli esperti: tali figure ammontano a 41 unità, mentre ancora molto pochi sono gli esperti appartenenti alla categoria dei consulenti del lavoro.



La Tabella 11, infine, dà una rappresentazione degli incarichi attualmente in gestione dagli esperti, ripartiti per tipologia di attività professionale svolta: si evince che in 15 casi il professionista ha ricevuto due incarichi, mentre tutti gli altri 316 esperti sono stati investiti da un singolo incarico.

Tabella 11. Incarichi attualmente assegnati agli esperti, per tipologia di attività professionale

Fasce	Numero	Percentuale
con un incarico	316	8,60%
con due incarichi	15	0,41%
senza incarichi	3344	90,99%
Totale	3.675	100%

Alcune considerazioni finali

La seguente sezione dell'Osservatorio ha come obiettivo quello di richiamare le recenti novità introdotte in materia, con l'intento anche di proporre delle linee di intervento, che si ritengono necessarie per colmare alcune mancanze della composizione negoziata e consentire un maggiore ricorso allo strumento da parte delle imprese.

Il decreto PNRR ter (d. l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la l. 21 aprile 2023, n. 43) apporta significative modifiche alla procedura di composizione negoziata, volte a favorire l'accesso allo strumento.



In particolare, vi è un rafforzamento – seppur lieve – delle misure premiali, dal momento che viene data al debitore la possibilità di rateizzare in 120 (anziché 72) rate il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i creditori è possibile emettere una variazione dell’imponibile, una volta raggiunto l’accordo con l’imprenditore.

Altra previsione introdotta è la possibilità di sostituire il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi con una dichiarazione con la quale l’impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l’istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. Questo intervento favorisce non solo l’accelerazione del processo di nomina dell’esperto, ma anche una maggiore semplificazione della procedura, che a volte risulta essere rallentata dalle tempistiche con cui vengono rilasciati questi documenti.

Oltre alle novità appena evidenziate, all’interno della bozza del decreto PNRR ter, era stata prevista anche la possibilità per l’imprenditore di formulare proposte transattive, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dell’INPS e dell’INAIL. Tale misura è stata altresì promossa in sede parlamentare attraverso specifici emendamenti che, purtroppo, non sono stati integrati nella legge di conversione.

L’estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi è valutata con estremo favore proprio in quanto destinata sia a ristabilire i necessari margini di negoziabilità del debito tributario e contributivo, che spesso rappresenta la voce più rilevante all’interno dell’indebitamento complessivo dell’impresa in crisi, che a consentire un potenziamento della procedura, in quanto



strumento di natura stragiudiziale. Quindi, si auspica un futuro intervento in materia in tal senso.

Altre novità sono state previste dal decreto del 9 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy e dal decreto del 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia.

Il primo “reca le disposizioni relative al programma informatico, [...] che ha per oggetto la verifica della sostenibilità del debito per l’elaborazione di piani di rateizzazione del debito”, a cui possono accedere tutti quegli imprenditori il cui indebitamento complessivo non supera i 30.000 euro.

Il secondo, invece, introduce non solo una revisione del test pratico per valutare lo stato in cui versa dell’impresa, ma anche delle novità in merito alla scheda sintetica, utile per agevolare il processo di nomina dell’esperto indipendente da parte della Commissione.

In particolare, la scheda sintetica, oltre a contenere le generalità dell’esperto (quali i dati personali e anagrafici, il codice fiscale e l’ordine di appartenenza), dovrà indicare le precedenti esperienze da questi acquisite nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa e tutte le informazioni utili per consentire alle Commissioni regionali una valutazione più completa (quali il settore merceologico, il fatturato e il numero di dipendenti, il debito complessivo ristrutturato, il numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione etc.).

Tale scheda andrà a profilare meglio le esperienze e le competenze dei professionisti. Infatti, a tali soggetti si richiede una sempre maggiore specializzazione in tema di mediazione e di ristrutturazione aziendale, che non può essere coperta in modo completo ed esaustivo dal percorso di formazione obbligatorio previsto dalla normativa.



Altro tema fondamentale, che richiede attenzione, è la disciplina dei rapporti fra impresa e intermediari finanziari e bancari nell'ambito della composizione negoziata, in quanto in sede applicativa sono sorte incertezze, che dovrebbero essere risolte per evitare eventuali complicazioni, che impediscono il fluire delle trattative.

A titolo di esempio, si evidenziano: i) la differenza di trattamento fra le erogazioni successive all'istanza di nomina dell'esperto, effettuate in virtù di linee di credito già in essere e la nuova finanza, autorizzata ai sensi dell'art. 22, ii) il complesso procedimento di autorizzazione dei nuovi finanziamenti, iii) la difficoltà nell'individuare il perimetro di applicazione dell'art. 16, comma 5, quando prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, di sospendere o revocare gli affidamenti *"se richiesto dalla normativa di vigilanza prudenziale"*.

Infine, si evidenzia l'esigenza di confrontare gli esiti della composizione negoziata con le altre procedure concorsuali e stragiudiziali. Favorendo il confronto, è possibile sia comprendere meglio l'utilizzo che ne viene fatto, sia verificare se effettivamente la composizione negoziata stia realizzando gli obiettivi di prevenzione e salvataggio delle imprese in crisi prefissati dal legislatore europeo, di cui tale strumento si fa portavoce.

Roma, 15 maggio 2023